



**Decreto n. 82744 (527)
Anno 2019**

IL RETTORE

- **TENUTO CONTO** della raccomandazione della Commissione Europea del 10 aprile 2008 che individua come missione strategica il trasferimento delle conoscenze e raccomanda di sostenere lo sviluppo di capacità e competenze per il trasferimento delle conoscenze negli organismi pubblici di ricerca oltre che approntare misure per rafforzare la consapevolezza e le competenze degli studenti in materia di trasferimento delle conoscenze e imprenditoriali;
- **VISTO** l'art.8 commi 2 e 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- **VISTO** il Regolamento relativo al Funzionamento dell'Incubatore Universitario Fiorentino, approvato con decreto Rettorale del 19 aprile 2010, n. 306 prot. 25837;
- **VISTO** lo Statuto di CsaVRI;
- **CONSIDERATA** la proposta di revisione del testo del Regolamento così come approvata dal Consiglio Direttivo e Consiglio Scientifico di CsaVRI nelle sedute rispettivamente del 28 febbraio 2019 e del 1 marzo 2019;
- **CONSIDERATO** il parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 18 marzo 2019 le cui proposte di integrazione sono state interamente recepite nel testo del regolamento;
- **CONSIDERATO** il parere espresso dal Comitato Tecnico amministrativo nella seduta del 19 marzo 2019 le cui proposte di integrazione sono state recepite nel testo del regolamento;
- **VISTE** le delibere del Senato Accademico del 29 aprile 2019 e del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2019;
- **RITENUTO OPPORTUNO** accogliere le proposte di adeguamento del testo del Regolamento relativo al "Funzionamento dell'Incubatore Universitario Fiorentino"

EMANA

Il seguente Regolamento:

"Regolamento di funzionamento dell'Incubatore Universitario Fiorentino"

Articolo 1

Oggetto

1. L'Incubatore Universitario Fiorentino - IUF, gestito da CsaVRI - Centro di servizi di ateneo per la Valorizzazione dei Risultati della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario - promuove la diffusione della cultura imprenditoriale tra i diversi attori dell'Università di Firenze, favorisce le relazioni con il territorio all'interno degli ecosistemi dell'innovazione e promuove e sostiene la nascita e la prima fase di sviluppo di start-up e spin-off basati su idee imprenditoriali ad elevato tasso di innovazione e con un forte collegamento con la ricerca universitaria.



2. I servizi offerti dall'Incubatore sono: valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso la formazione imprenditoriale, l'incubazione e la post-incubazione.

3. L'Incubatore Universitario Fiorentino fornisce detti servizi e spazi fisici in via privilegiata a Spin-off dell'Università di Firenze e start-up con rapporti in corso o in fase di sviluppo col mondo della ricerca universitaria su progetti innovativi e, in via subordinata, a start-up prive di legami con la ricerca, selezionate sulla base di bandi congiunti o accordi formalizzati con le realtà dell'ecosistema metropolitano fiorentino dell'innovazione.

4. L'Incubatore Universitario Fiorentino ha una vocazione generalista, tesa a promuovere la valorizzazione di progetti di impresa provenienti da tutti i settori scientifico disciplinari dell'Ateneo avvalendosi anche dell'aiuto di eventuali strutture ospitate e aventi a oggetto lo sviluppo e l'erogazione di servizi specializzati che si affiancano a quelli generali offerti dal medesimo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini di questo Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a. **CsaVRI** è il Centro di servizi di ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario e ha come missione l'applicazione diretta, la valorizzazione e lo sfruttamento della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale culturale ed economico della società.
- b. **La Commissione Spin-off** è la commissione consultiva di Ateneo che predispone pareri concernenti il riconoscimento e i rapporti degli spin-off con l'Università e valuta annualmente le attività degli spin-off nell'ottica del loro monitoraggio a cura degli Organi di Ateneo.
- c. **Strutture private o pubbliche specializzate in innovazione e imprenditorialità**: strutture che hanno come missione l'erogazione di servizi per la valorizzazione dei risultati della ricerca, e che dimostrino di incorporare competenze e capacità di erogazione di tali servizi, anche in collegamento con quelli generali forniti da IUF.
- d. **Progetto imprenditoriale in formazione**: progetto sviluppato da un team che può comprendere personale strutturato dell'Università di Firenze, assegnisti, dottorandi, docenti a contratto e studenti iscritti all'Università di Firenze.
- e. **Spin-off**: società riconosciute ai sensi della legislazione applicabile sulla base del Regolamento Spin-off dell'Università di Firenze.
- f. **Altre imprese in avvio**: startup, anche in forma di impresa individuale, con rapporti in corso o in fase di sviluppo col mondo della ricerca universitaria su progetti innovativi, oppure Start-up prive di legami con l'Università di Firenze, selezionate sulla base di bandi congiunti o accordi con le realtà dell'ecosistema dell'innovazione metropolitano.
- g. **Formazione imprenditoriale**: insieme delle funzioni organizzate da IUF o in collegamento con IUF e volte ad aiutare la trasformazione di progetti imprenditoriali in nuove imprese innovative.
- h. **Incubazione**: insieme di funzioni organizzate da IUF o in collegamento con IUF e volte a fornire servizi logistici e di messa a disposizione di spazi fisici all'interno dell'incubatore, servizi di comunicazione, di supporto imprenditoriale, di networking e di sviluppo delle relazioni con enti ed università.



- i. **Post-Incubazione:** insieme di funzioni organizzate da IUF o in collegamento con IUF e volte al supporto di imprese avviate e uscite dalla fase di incubazione che di norma dura tre anni.
- j. **Soggetti ospitati:** 1) team in formazione con progetti imprenditoriali; 2) spin-off in incubazione 3) altre imprese in avvio; 4) strutture private e pubbliche specializzate in innovazione e imprenditorialità.

Articolo 3

Responsabilità decisionali

1. Il Consiglio scientifico di CsaVRI, oltre ad esprimere orientamenti generali sui servizi di IUF e sulle attività svolte, formula parere al Consiglio direttivo sulla istituzione dei servizi e sull'ammissione di attività ai servizi di IUF, sulla loro permanenza e sul termine della loro erogazione. Il Presidente riferisce al Consiglio scientifico su decisioni e orientamenti del Consiglio direttivo e sull'attività del Direttore tecnico.
2. Il Consiglio direttivo di CsaVRI, su proposta del Presidente e sentito il parere del Consiglio scientifico, assume le decisioni relativamente all'istituzione e alla tipologia dei servizi erogati.
3. Il Direttore tecnico assiste, sorveglia, e organizza i servizi per i soggetti utilizzatori, riferendo direttamente al Consiglio direttivo.

Articolo 4

Procedimento di ammissione ai servizi: bandi e soggetti

1. I Soggetti ospitati, così come definiti all'art.2 punto j., sono ammessi ai servizi sulla base di procedura di selezione pubblica.
2. Le strutture private e pubbliche specializzate in innovazione e imprenditorialità sono ammesse attraverso convenzioni e accordi in cui sono specificati i criteri di valutazione.

Articolo 5

Servizi di incubazione ed obblighi delle imprese

1. CsaVRI eroga attraverso IUF, con apposito contratto di servizio con i soggetti ospitati, e sulla base di tariffe definite preventivamente dal Consiglio direttivo, i seguenti servizi:
 - a. messa a disposizione di spazi fisici all'interno dell'Incubatore e presso altre strutture convenzionate;
 - b. servizi di supporto imprenditoriale, di comunicazione e di logistica;
 - c. altri servizi di accelerazione.
2. A fronte dei servizi ricevuti, i soggetti ospitati in IUF dovranno corrispondere a CsaVRI un canone definito dal Consiglio direttivo che tiene conto dei metri quadri degli spazi occupati e della tipologia dei servizi erogati.
3. Il contratto di servizio fra CsaVRI e il soggetto ospitato in IUF:



- determina le modalità e i termini di godimento dei servizi, anche sulla base di linee guida deliberate dal Consiglio direttivo previo parere del Consiglio scientifico;
 - prevede l'obbligo per il soggetto ospitato in IUF di dotarsi di polizza di assicurazione relativa all'accesso del soggetto stesso ai servizi di IUF;
 - prevede gli obblighi del soggetto ospitato in IUF relativamente alle spese di manutenzione e riparazione, e all'uso di attrezzature o locali comuni;
 - pone il divieto per il soggetto ospitato in IUF di cessione a terzi, in modo diretto o indiretto, totale o parziale, dei servizi forniti dall'Incubatore;
 - prevede l'impegno ad adottare, nell'esecuzione delle proprie attività, tutti quei provvedimenti e cautele di cui alle vigenti norme e che comunque dovessero rendersi necessari per garantire l'incolumità del personale dipendente, dei collaboratori esterni, di tutti gli altri soggetti ammessi a IUF e di tutti i terzi che, per qualsiasi ragione, dovessero trovarsi nelle zone di esercizio dell'attività dell'azienda;
 - prescrive l'osservanza delle regole nell'utilizzo di loghi, nella citazione corretta e obbligatoria di IUF, di CsaVRI e dell'Università.
4. Il soggetto ospitato dovrà aggiornare CsaVRI sull'attività svolta e i risultati conseguiti ai fini di monitoraggio; CsaVRI si impegna a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni che verranno trasmesse.

Articolo 6

Durata e revoca dell'erogazione dei servizi di incubazione

1. Il Consiglio direttivo, su parere del Consiglio scientifico, determina i termini di durata della permanenza dei soggetti ospitati presso l'Incubatore, di norma pari a 5 anni, e determina altresì la modalità per la concessione di motivate proroghe fino ad massimo di 10 anni complessivi.
2. Allo scadere del periodo d'incubazione l'azienda libererà gli spazi e/o le postazioni assegnati e restituirà i beni e le attrezzature nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deterioramento d'uso.
3. Salvo il caso di proroga, alla scadenza del periodo di incubazione, così come al verificarsi di una causa di revoca o di rinuncia alla fruizione dei servizi, l'Incubatore cesserà l'erogazione di tutti i servizi.
4. CsaVRI si riserva di poter interrompere l'incubazione dell'azienda in caso di mancata conferma del riconoscimento quale spin-off e in tutti i casi di violazione formale o sostanziale degli obblighi posti a carico dell'azienda dal presente Regolamento.

Articolo 7

Esonero da responsabilità e controversie

1. Il soggetto incubato manleva l'Università e CsaVRI da ogni responsabilità per danni che possano derivare agli addetti o alle cose dell'azienda a seguito della fruizione dei servizi, beni ed aree messe a disposizione.
2. Analogamente, l'Università e CsaVRI sono esonerati da responsabilità derivante da furti di beni di proprietà del soggetto incubato nelle aree messe a disposizione e negli spazi comuni di IUF.



3. Il soggetto incubato terrà indenne l'Università e CsaVRI da qualsiasi pretesa da parte di terzi in merito ad asserite violazioni di diritti di proprietà intellettuale o industriale derivanti dalle attività svolte dal soggetto incubato.

4. Il soggetto incubato manleva l'Università e CsaVRI per i danni che l'azienda stessa possa arrecare a terzi a seguito delle attività svolte presso IUF e/o dei servizi oggetto dell'incubazione.

5. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico dell'Università e di CsaVRI qualora il soggetto incubato non sia in grado di proseguire autonomamente la propria attività.

Articolo 8

Data di entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'emanazione da parte del Rettore ai sensi dell'art. 51 dello Statuto di Ateneo.

Firenze, 08/05/2019

Il Rettore
f.to Prof. Luigi Dei